

# LE BASI DEL BENESSERE

Secondo la scuola anglosassone

1. libertà dalla paura (cos'è, come si misura?)
2. libertà dal dolore (come si misura nell'animale? )
3. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione
4. libertà di disporre di un ambiente fisico adeguato
5. libertà di esprimere i comportamenti fisiologici ed etologici della specie

La piramide di Maslow modificata in funzione animale da P.P. Mussa

- BERE
- MANGIARE
- ASSENZA DI MALATTIE
- CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE
- RAPPORTO CON I PROPRI SIMILI ED AFFINI

**BERE:** fonti idriche, caratteristiche dell'acqua di bevanda, come assicurare una abbeverata ottimale

## **MANGIARE:**

- **qualità** del cibo (nutrizionale, sanitaria..); adattamento a specie animale, categoria, attività, momento fisiologico
- **quantità:** controllo delle dosi, dei tempi di consumo, dei residui.. conservazione dei residui

**ASSENZA DI MALATTIE:** controllo di anomalie a carico di

- occhi (presenza corpi estranei, arrossamenti, lacrimazioni...),
- orecchie (presenza di cerume o corpi estranei, colore del cerume, asportazione del cerume..)
- cute ( elasticità, idratazione, presenza di parassiti..)
- pelo (struttura, colore e lucentezza)
- denti (consumo, integrità, colore, depositi di tartaro..)
- zampe (corpi estranei, abrasioni, infiammazioni..)
- feci (fecal score),
- condizione corporea (BCS)
- peso

## **AMBIENTE:**

**caratteristiche generali del canile:**

- aerazione (naturale, forzata) (apporto O<sub>2</sub>, eliminazione CO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>..) controllo (T°, umidità)
- temperatura (zone di neutralità termica di alcune razze)
- umidità (70% circa)
- materiali di costruzione (coibentazione, facilità pulizia e disinfezione..)
- esposizione (in funzione del clima, ideale sud-nord)

**box:**

- dimensioni
- pavimentazione

- accessi esterni
- scarichi liquami
- cucce
- ciotole per cibo ed acqua
- disinfezione
- pulizia
- accessi esterni

**area di alimentazione:**

- stoccaggio di cibi secchi ed umidi
- cibi congelati
- integratori
- cucine

**ambulatorio:**

attrezzi indispensabili

**RAPPORTI CON I CONSPECIFICI, CON GLI ALTRI ANIMALI E CON GLI ESSERI UMANI**

**Il corretto approccio dell'animale (UAM)**

**Cattura e contenimento del cane** (guinzagli, pettorine, museruole, lacci )

**Maneggio degli animali ai fini di:**

- **movimentazione** (ad es. animali sconosciuti ricoverati...), visita clinica, somministrazione di farmaci, prelievi biologici, interventi chirurgici, medicazioni...
- **trasporto** (gabbie, reti..)

**MEZZI DI CONTROLLO E PULIZIA ( spazzole, forbici, pinze, otoscopio, pinze emostatiche, siringhe, collari elisabettiani, lacci emostatici .....**)

**Toelettatura** : rimozione peli morti (importanza per il gatto), bagno, caratteristiche degli shampoo

# LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE (IN SINTESI)

## Legge nazionale

Canini vaganti ⇒ cattura ⇒ canili o rifugi ⇒ profilassi  
sterilizzazione

## Legge regionale

Istituzione anagrafe canina  
Criteri per costruzione o risanamento canili  
Piano prevenzione randagismo  
Indennizzo danni causati da cani vaganti

## Compiti dei Comuni

Costruzione o risanamento canili  
Eventuale affidamento ad Associazioni dei canili  
Controllo colonie gatti randagi (affidamento, sterilizzazione, cattura e spostamento) e copertura relative spese

## Compiti delle ASL

Sterilizzazione cani e gatti liberi  
Applicazione microchip e inserimento nell'archivio anagrafico informatizzato  
Controllo canili pubblici e privati

## Liberi professionisti

Possibilità di applicare i microchip con obbligo di comunicazione dati alle ASL entro 5 giorni, archiviazione di una copia e consegna di una copia al proprietario

## **PRINCIPALI FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI**

1. **CONVENZIONE DI WASHINGTON** del 3 Marzo 1973
2. Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale, data a Parigi 15 ottobre 1978, in sede Unesco.

### **LEGGI NAZIONALI**

#### **LEGGE QUADRO N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991**

Legge nazionale n.189/2004,

#### **La legge nazionale quadro stabilisce che:**

Gli animali d'affezione devono essere tutelati;

I cani vaganti devono essere ricoverati nei canili o nei rifugi;

I cani devono essere tatuati e identificati;

Non si possono effettuare soppressioni nei canili e nei rifugi;

I cani devono essere sottoposti a trattamento profilattico contro la rabbia, contro l'echinococcosi e contro le altre malattie trasmissibili;

È vietato maltrattare i gatti liberi;

I gatti devono essere sterilizzati dalle ASL e riammessi nel loro gruppo;

Parimenti, i cani dei canili e dei rifugi devono essere sterilizzati dalle ASL;

Gli enti e le associazioni protezioniste possono avere in gestione le colonie di gatti e canili.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, detta legge statale prevede altresì le seguenti **competenze delle Regioni**, che sono:

- Istituire l'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali;
- Determinare i criteri per il risanamento dei canili esistenti e per la costruzione dei rifugi;
- Le strutture devono essere sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari e delle ASL;
- Adottare un piano di prevenzione del randagismo;
- Provvedere alla educazione sanitaria, anche scolastica, per un corretto rapporto di rispetto della vita animale;
- Indennizzare eventuali danni al patrimonio zootecnico, provocati dagli animali vaganti;

Dal canto loro, **i Comuni devono:**

- Provvedere al risanamento dei canili ed alla costruzione dei rifugi;
- Fornire, unitamente alle ASL, quanto previsto dall'articolo 2 della legge nazionale.

Infine, **le ASL devono:**

- Provvedere alla sterilizzazione dei gatti liberi e dei cani;
- Provvedere al trattamento dei cani, secondo quanto prescrive l'articolo 2.

#### **Legge Regionale 26 Luglio 1993, n. 34. Testo normativo**

#### **Tutela e controllo degli animali da affezione**

**(Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1993, n. 31)**

#### **Articolo 12**

#### **(Randagismo felino)**

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale, è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L.

Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:

L'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

Il controllo delle nascite;

La cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

## **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 34 del 26 Luglio 1993, approvato con D.C.R. 697/1993-D.P.G.R. 4359/1993. Testo normativo**

### **Articolo 1**

#### **(Criteri per la detenzione di animali da affezione)**

a. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

b. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria occorre che all'animale si quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e, che la catena sia mobile, con un anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

c. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

d. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

e. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

f. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

### **Articolo 2**

#### **(Soppressione eutanastica)**

La soppressione eutanastica di un animale da affezione, deve essere preceduta da anestesia profonda.

### **Articolo 3**

#### **(Criteri per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi)**

a. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.

b. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.

c. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico, solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.

d. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992 n° 20., relativa all'anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.

- e. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
- f. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene; le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
- g. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge; devono essere eseguite periodiche frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
- h. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
- i. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.
- j. I cani e i gatti catturati, non possono essere ceduti per la sperimentazione.
- k. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati; luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

#### **Articolo 4**

##### **(Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani)**

#### **Articolo 5**

##### **(Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario)**

- a. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri di base:
- *Capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;*
  - *Superficie minima per capo: 4mq. fatte salve esigenze diverse;*
  - *Numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;*
  - *Pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;*
  - *Approvvigionamento idrico sufficiente;*
  - *Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;*
  - *Reparto di isolamento, per capienza pari al 10% di quella complessiva;*
  - *Locali per gli interventi veterinari;*
  - *Locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;*
  - *Magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.*
- b. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari; i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
- c. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
- d. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultano: la data dell'introduzione e canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
- e. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia Veterinaria ed alla vigilanza Veterinaria esercitata dai servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL., mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.
- f. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi, agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le Associazioni operino, con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.

- g. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.
- h. L'Associazione interessata, deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole del Servizio Veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.

## **Articolo 6**

### **(Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti)**

- a. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
- b. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria, favorevole del servizio veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.
- c. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
- *Superficie minima per cane: 4 mq fatte salve esigenze diverse;*
  - *Numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata*
  - *Pavimenti, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;*
  - *Approvvigionamento idrico sufficiente;*
  - *Canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;*
  - *Reparto di isolamento per una capienza pari al 10% di quella complessiva;*
  - *Locali per gli interventi veterinari;*
  - *Locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti, e delle attrezzature per il loro impiego.*
- c. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per soggetti in pensione.
- d. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.
- e. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti e di altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

## **LEGGE REGIONE PIEMONTE**

### **Legge Regionale 19 Luglio 2004, n. 18**

- Tutti i cani devono essere registrati in una banca dati regionale, gestita dalle ASL;
- Il cane verrà identificato mediante l'uso, al posto del tatuaggio, di un microchip, inserito sotto la pelle;
- Decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi dal 21 ottobre 2004), detta identificazione sarà l'unico sistema ritenuto valido;
- L'anagrafe canina, istituita presso le ASL, sarà gestita in collaborazione con i Comuni, le comunità montane e collinari;
- Tutti i proprietari di cani o, chi voglia diventarlo, devono accertarsi della registrazione;
- Per tutti i cani non registrati è vietata la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà;
- La registrazione deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita e, sempre, in caso di cessione del cane;
- I cani già tatuati, ove il tatuaggio risulti illeggibile, devono provvedere alla nuova

registrazione con microchip;

- I proprietari, entro 15 giorni, devono comunicare alla ASL: la cessione, la morte od eventuali variazioni dello stato dell'animale;
- La registrazione sarà completata da una scheda di identificazione, copia della quale verrà consegnata al proprietario dell'animale;
- Le ASL, in collaborazione con i Comuni e le comunità montane e collinari, dovranno identificare i cani con cadenza mensile;
- I proprietari di cani che vorranno affidarsi, per l'inserimento dei microchip, ad un medico veterinario di fiducia, potranno farlo; sarà poi questi a trasmettere l'attestazione di registrazione al competente servizio entro i 5 giorni successivi, consegnandone copia al proprietario dell'animale;
- Nella banca dati, oltre ad essere inseriti tutti i parametri riconoscitivi del cane, saranno memorizzati eventuali episodi di morsicature e di aggressioni, onde costituire un osservatorio regionale riguardo ai cani mordaci;
- Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane; parimenti, anche la presenza di randagi e/o di vaganti deve essere segnalata alla Polizia Municipale;
- I dati necessari per l'eventuale ritrovamento di cani smarriti sono a disposizione degli interessati nel rispetto della protezione dei dati personali;
- I cani catturati dal servizio apposito, dopo essere stati identificati con tatuaggio o microchip, vengono segnalati alla Polizia Municipale, che provvederà al rintraccio del proprietario per la restituzione;
- I cani vaganti non muniti di sistema identificativo, vengono sottoposti alla registrazione e caricati temporaneamente al Comune ove sono stati ritrovati;
- I cani trovati a vagare, non identificati, ma reclamati dai proprietari, sono registrati comunque a spese del reclamante, prima della restituzione;
- I proprietari di cani non ancora identificati nemmeno con tatuaggio, entro il 20 novembre 2004, devono provvedere alla loro identificazione;
- Le inottemperanze agli articoli 3, commi 1 e 3 e all'articolo 11 comma 1, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie;
- Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio, cani non registrati, è punito con sanzione amministrativa;
- La Polizia Municipale è preposta alla sorveglianza di quanto disposto dalla presente legge.

**Legge Regionale 19 Luglio 2004, n. 18. Testo normativo  
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata.  
Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe  
canina) -Pubblicata nel B.U. 22 luglio 2004, n. 29-**

#### **Art. 6**

##### **(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)**

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.



3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.

## **NOTE TECNICHE SULL'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA**

### **Che cos'è il microchip elettronico?**

Il terzo millennio ha visto diffondersi un metodo di identificazione degli animali domestici che ha soppiantato il tatuaggio, ancora in vigore in alcuni paesi: il transponder elettronico. Si tratta attualmente di impiantare sotto la pelle del cane, con una semplice siringa, un microchip delle dimensioni di un chicco di riso. Questo microchip servirà da ricevitore-trasmittitore di un segnale radio proveniente da un lettore (chiamato scanner) posizionato a 10 o 20 cm dal collo dell'animale (a seconda del paese, si impianta il microchip nell'incavo giugulare destro o sinistro, oppure tra le scapole). Lo scanner invia un segnale al microchip, il quale lo trasforma in un impulso elettronico che gli consente di rimandare al lettore il codice dell'animale, unico a livello mondiale. La gestione di un archivio nazionale (a breve europeo e mondiale) di questi codici, grazie alla carta di identità consegnata al proprietario, consentirà a quest'ultimo di poter ritrovare il proprio cane in caso di smarrimento.

Applicato dal 1989 nelle grandi corse internazionali per cani da slitta, questo sistema garantisce ormai l'identificazione perenne di milioni di cani nel mondo. Indelebile, non falsificabile, indolore, inerte, è oggetto di norme internazionali approvate dall'ISO (International Organisation for Standardisation): due norme (ISO 11784 e ISO 11785) disciplinano quindi rispettivamente i microchip impiantati e i relativi lettori, consentendo così a ogni cane di disporre di un codice di identificazione unico a livello mondiale, che può essere letto nella maggior parte dei paesi, e perlomeno in tutta Europa. Esistono solo alcune aree geografiche (tra cui gli Stati Uniti) che hanno optato per uno standard diverso, il che costringe i proprietari ad avere il proprio lettore quando si recano in un paese a norma ISO.

I microchip di nuova generazione consentono di stoccare informazioni che possono essere lette con la stessa tecnologia, tra le quali lo stato delle vaccinazioni del cane o il fatto che stia seguendo una terapia per una determinata malattia cronica.

### **L'identificazione elettronica del cane**

Si chiama identificazione elettronica del cane, o identificazione tramite radiofrequenza, l'impianto sotto la pelle dell'animale (superando la barriera cutanea e connettiva) di un microchip elettronico (o transponder) munito di un codice digitale.

Il transponder impiantato permetterà in seguito l'identificazione dell'animale attraverso la sua lettura da parte di un apposito lettore.

#### L'iniettore:

È costituito da un applicatore che contiene il transponder e da un pulsante che ne permette la propulsione sotto la pelle.

#### Il transponder (o microchip):

È un dispositivo elettronico contenuto in una capsula bio-compatibile. Questo dispositivo è in grado di conservare le informazioni (in particolare un codice digitale che permette l'identificazione individuale dell'animale portatore) e poi di restituirle, su richiesta.

#### Il lettore:

È un apparecchio elettronico che contiene un programma informatico di lettura. Emette un'onda elettromagnetica in direzione del microchip, che attiva i componenti interni di quest'ultimo e trasforma i segnali in caratteri leggibili su uno schermo a cristalli liquidi.

# **LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE (IN SINTESI)**

## **Legge nazionale**

**Cani vaganti** ⇒ **cattura** ⇒ **canili o rifugi** ⇒ **profilassi** ⇒ **sterilizzazione**

## **Legge regionale**

Istituzione anagrafe canina

Criteri per costruzione o risanamento canili

Piano prevenzione randagismo

Indennizzo danni causati da cani vaganti

## **Compiti dei Comuni**

Costruzione o risanamento canili

Eventuale affidamento ad Associazioni dei canili

Controllo colonie gatti randagi (affidamento, sterilizzazione, cattura e spostamento) e copertura relative spese

## **Compiti delle ASL**

Sterilizzazione cani e gatti liberi

Applicazione microchip e inserimento nell' archivio anagrafico informatizzato

Controllo canili pubblici e privati

## **Liberi professionisti**

Possibilità di applicare i microchip con obbligo di comunicazione dati alle ASL entro 5 giorni, archiviazione di una copia e consegna di una copia al proprietario

## TEST DI CAMPBELL

Permettono di definire, a grandi linee, la personalità del cucciolo. Precisiamo che si tratta soltanto di un esempio dei tipi di test comportamentali ai quali si può sottoporre un cucciolo. Bisogna comunque sempre tenere presente che il carattere innato, anche se è preponderante, può essere modificato da tutte le cure prodigate al cane dal nuovo proprietario, che rinforzerà certi aspetti della sua personalità e ne attenuerà altri.

### Test di attrazione sociale

Può essere effettuato su un cucciolo di circa sette settimane. Dopo avere posato gentilmente a terra il cucciolo, allontanatevi di qualche metro, battete leggermente le mani e osservate il comportamento dell'animale:

1. Accorre immediatamente, a coda alta, vi salta addosso e vi mordicchia le mani.
2. Accorre immediatamente, a coda alta, vi gratta le mani con le zampe.
3. Accorre immediatamente agitando la coda.
4. Viene verso di voi, esitante, a coda bassa.
5. Non viene.

### Test di accettazione della dominanza

Deve essere effettuato da una persona sconosciuta al cucciolo.

Accarezzate il cucciolo, in posizione di sfinge, esercitando una pressione sulla testa e sul dorso:

1. Si dibatte graffiando, si volta, ringhia e mordicchia.
2. Si dibatte e si gira per graffiare.
3. Si dibatte, poi si calma e vi lecca le mani.
4. Si gira sul dorso e vi lecca le mani.
5. Si allontana.

### Test di attitudine a seguire

Da praticare con un solo cucciolo alla volta e senza usare la voce.

Alzatevi e spostatevi lentamente all'interno del campo visivo del cucciolo.

1. Vi segue immediatamente, a coda alta, mordicchiandovi i piedi.
2. Come sopra, ma senza mordicchiare.
3. Vi segue immediatamente, a coda bassa.
4. Vi segue con esitazione, a coda bassa.
5. Non vi segue e si allontana.

### Test di dominanza per sollevamento

Deve essere effettuato da una persona sconosciuta al cucciolo.

Mettete entrambe le mani sotto il petto del cucciolo, sollevatelo e tenetelo così per 30 secondi:

1. Si dibatte violentemente, ringhia e morde.
2. Si dibatte violentemente.
3. Si dibatte, poi si calma e vi lecca le mani.
4. Non si dibatte e vi lecca le mani.

### Test di costrizione

Deve essere effettuato da una persona sconosciuta al cucciolo.

Dopo avere gentilmente messo il cucciolo sul dorso, tenetelo per 30 secondi ponendogli una mano sul petto:

1. Si dibatte violentemente e mordicchia.
2. Si dibatte fino a liberarsi.
3. Si dibatte e finisce per calmarsi.
4. Non si dibatte e vi lecca le mani.

## Risultati

Maggioranza di risposte 1:

dominante aggressivo. Sconsigliato come cane da compagnia. Potrà essere un buon cane da lavoro o da guardia, se ben addestrato.

Maggioranza di risposte 2:

volitivo. Cane da lavoro che richiede un'educazione ferma.

Maggioranza di risposte 3:

equilibrato e adattabile.

Maggioranza di risposte 4:

sottomesso. Cane poco adatto al lavoro.

Maggioranza di risposte 5:

inibito. Cane mal socializzato, imprevedibile. Può accadere che i risultati sembrino contraddittori. Vi consigliamo di riprovare, perché il contesto potrebbe essere inadeguato (cucciolo troppo giovane, pasto, tensione, sonno...).

---

## SISTEMA A 5 CATEGORIE GATTO

- **MOLTO MAGRO**- Le coste e le prominenze ossee sono facilmente palpabili senza grasso di copertura. I gatti oltre i 6 mesi di età hanno una evidente piega addominale se visti di lato, mentre se visti da sopra presentano una sagoma a clessidra.
- **SOTTOPESO**- coste facilmente palpabili con minimo grasso di copertura, vita facilmente rilevabile quando osservato dall'alto e piega addominale evidente.
- **IDEALE**- Le coste sono palpabili senza difficoltà ma non più evidenti, la vita è visibile dietro alle coste quando osservate dall'alto, addome sollevato quando visto di fianco.
- **SOVRAPPESO**- Costole palpabili con un lieve eccesso di grasso di rivestimento, vita percepibile quando vista dall'alto ma non prominente, evidente piega addominale.
- **OBESO**- Costole palpabili con difficoltà sotto un abbondante rivestimento di grasso, depositi di adipe abbondanti sopra l'area lombare e alla base della coda, la vita è da appena visibile a assente, piega addominale non presente, può essere evidente distensione addominale.

### 5 – Obeso

**COSTOLE** Non visibili e difficili da palpare con uno spesso strato di grasso

**BASE DELLA CODA** Inspessita e difficile da palpare sotto uno strato di grasso prominente

**VEDUTA LATERALE** Addome molto pronunciato con giro vita assente

**VEDUTA DALL'ALTO** Fianchi molto ingrossati



### 4 – Soprappeso

**COSTOLE** Difficili da vedere o palpare, con un discreto strato di grasso

**BASE DELLA CODA** Alcuni inspessimenti, ma le ossa si possono palpare sotto uno strato di grasso moderato

**VEDUTA LATERALE** Giro vita assente e addome pronunciato

**VEDUTA DALL'ALTO** Fianchi ingrossati



### 3 - PESO IDEALE

**COSTOLE** Ben visibili e facilmente palpabili

**BASE DELLA CODA** Contorno liscio ma le ossa si possono palpare sotto un leggero strato di grasso

**VEDUTA LATERALE** Addome retratto

**VEDUTA DALL'ALTO** Giro vita ben proporzionato



### 2 - Molto magro

**COSTOLE:** Sporgenti e facilmente palpabili con un sottile strato di grasso

**BASE DELLA CODA:** Le ossa sono sporgenti con un minimo di tessuto tra la cute e le ossa stesse

**VEDUTA LATERALE:** Addome retratto

**VEDUTA DALL'ALTO:** Forma a clessidra pronunciata



### 1 - Sottopeso

**COSTOLE:** Molto sporgenti e facilmente palpabili senza strato di grasso

**BASE DELLA CODA:** Le ossa sono prominenti senza tessuto tra la cute e l'ossatura

**VEDUTA LATERALE:** Addome molto retratto



# CANE



## Thin

Ribs, lumbar vertebrae, and pelvic bones easily visible. No palpable fat. Obvious waist and abdominal tuck.



## Underweight

Ribs easily palpable. Minimal fat covering. Waist is easily noted when viewed from above. Abdominal tuck evident.



## Ideal

Ribs palpable without excess fat covering. Waist observed behind ribs when viewed from above. Abdomen tucked up when viewed from the side.



## Overweight

Ribs palpable with a slight excess of fat covering. Waist is discernible when viewed from above but is not prominent. Abdominal tuck is apparent.



## Obese

Ribs not easily palpable under a heavy fat covering. Fat deposits noticeable over lumbar area and at base of tail. Waist barely visible to absent. No abdominal tuck; may exhibit obvious abdominal distention.

**Figure 1**  
 Evaluation de l'embonpoint canin  
 par utilisation de scores corporels en 9 points

*Système élaboré par Purina Pet Care Center  
 D'après Laflamme 1993, 1994 et 1994b*

1. EMACIE : Côtes, colonne, os du bassin et toutes les proéminences osseuses visibles à distance – Pas de graisse discernable – Fonte musculaire évidente.
2. TRES MAIGRE : Côtes, colonne et os du bassin facilement visibles – Pas de graisse palpable – Autres os visibles – Fonte musculaire minimale.
3. MAIGRE : Côtes facilement palpables et éventuellement visibles sans graisse palpable – Apophyses épineuses visibles – Os du bassin visibles – Ventre très levretté et taille très marquée.
4. INSUFFISANCE pondérale : Côtes facilement palpables – Peu de graisse sous cutanée – Taille bien visible, vu de dessus – Ventre levretté.
5. POIDS IDEAL : Côtes palpables sans excès de graisse sous-cutanée – Taille visible derrière les côtes et vue de dessus – Abdomen rentré vu de côté.
6. EXCES PONDERAL : Côtes palpables avec léger excès de graisse sous-cutanée – Taille visible, vu de dessus – Silhouette de l'abdomen peu modifiée.
7. LOURD : Côtes difficilement palpables – Graisse sous-cutanée importante – Dépôts de graisse en région lombaire et à la base de la queue – Taille non visible ou à peine visible.
8. OBESE : Côtes non palpables sous un dépôt important de graisse ou palpables à condition de presser fortement – Dépôts de graisse importants en région lombaire et à la base de la queue – Taille non visible – Distension abdominale éventuellement observable.
9. OBESITE MORBIDE : Dépôts massifs de graisse sur le thorax, la colonne et la base de la queue – Taille non marquée, vue de dessus et silhouette abdominale très épaissie – Dépôts de graisse sur le cou et les membres – distension abdominale importante.



